



Consiglio Regionale della Campania
Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Dossier di documentazione legislativa
"Istituzione della giornata celebrativa delle Radio Libere:1976"

Reg. Gen. n.178/XI LEG.

Firmatario	Cons. Tommaso Pellegrino
Cofirmatari	Conss. Vincenzo Santangelo ed Andrea Volpe
Data documento	8 aprile 2022
Dirigente	Dott.ssa Rosaria Conforti
A cura di	Dott. Salvatore Longobardi P.O. Staff Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Servizio Documentazione
Assegnato per esame	VI Commissione Consiliare Permanente
Assegnato per parere	II Commissione Consiliare Permanente
AIR e analisi di fattibilità (art.86 R.I.)	Assente

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

PRASSI INTERNAZIONALE

World Radio Day è la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall'UNESCO per il 13 febbraio di ogni anno

NORME COMUNITARIE

PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA

Artt.2, 3, 6 TUE

Artt.14, 37, 59, 67, 93 e da 101 a 109, 114, 345 TFUE

Artt.16 e 20 pilastro europeo dei diritti sociali

Artt.6, 10, 11, 13, 15, 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000

Protocollo n.29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati Membri

Protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, siglato a Strasburgo, il 1° ottobre 1998

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva (UE) n.2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio

Direttiva (UE) n.2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

DIRETTIVA (UE) n.1808/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

DIRETTIVA (UE) n.53/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la Direttiva 1999/5/CE

Direttiva n.2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale)

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva quadro)

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (Direttiva accesso)

Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al

coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (2010/2028(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulla 'Televisione senza frontiere' (2003/2033(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisione senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE per il periodo 2001-2002 (2004/2236(INI))

COMUNICAZIONI

Comunicazione della Commissione al Consiglio al parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni COM(2003)541, del 17 settembre 2003, sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico)

Comunicazione della Commissione (2001/C 320/04), del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Artt. 3, 15, 21, 33, 41, 117

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.208

"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"

Decreto Legislativo 22 giugno 2016, n.128

"Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE"

Legge 6 febbraio 2006, n.37

"Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n.112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva"

Legge 3 maggio 2004, n.112

"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"

Legge 6 novembre 2003, n.313

"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"

Legge 22 febbraio 2000, n.28

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

Legge 31 luglio 1997, n.249

"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle"

telecomunicazioni e radiotelevisivo"

Legge 5 ottobre 1991, n.327

"Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989"

Legge 6 agosto 1990, n.223

"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"

Legge 14 aprile 1975, n.103

"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONE CAMPANIA

Statuto della Regione Campania

Artt. 4, 7, 53, 20 e 54

Mozione n.91 del 26 ottobre 2021

"Istituzione della giornata celebrativa delle "Radio libere 1976": 45 anni di libertà d'antenna"

PRASSI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n.93

"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017

"Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione"

Decreto Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004

"Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo"

Delibera AGCOM n.435/01/CONS

"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"

GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia Unione Europea, causa C-380/05

"L'art.49 CE richiede che l'assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito.

I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno Stato membro per ritardare l'assegnazione di frequenze ad un operatore che così ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che tali diritti non rimangano illusori"

Corte Costituzionale, sentenza n.466 del 20 novembre 2002

"È costituzionalmente illegittimo l'art.3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi televisivi delle emittenti private irradiati sul territorio nazionale con tecnica analogica, che eccedano i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Infatti la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio - legato ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione - necessita di un termine congruo e definitivo, in mancanza del quale la oggettiva situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica, finisce per favorire le concentrazioni e determina la lesione dell'ineludibile principio del pluralismo informativo esterno e del principio della concorrenza."

Corte Costituzionale, sentenza n.420 del 7 dicembre 1994

"L'art.15, comma quarto, della L. n.223 del 1990 - prevedendo che uno stesso soggetto privato non può essere titolare di più di tre concessioni televisive nazionali su nove assentibili ai privati (ovvero su un totale di dodici complessive), ne' può superare il 25 per cento del numero globale di reti previste - fissa un limite di concentrazione inadeguato a garantire il necessario rispetto del pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo, mostrandosi diretto a legittimare stabilmente (ed, anzi, a rafforzare, stante il previsto "tetto" di nove reti private assentibili) una posizione privata dominante in atto già esistente, anziché' muoversi nella direzione di contenerla e ridimensionarla gradualmente. Né è ragionevole che nel settore televisivo - sottoposto a regime concessorio e connotato dalla particolare diffusività e pervasività dello strumento di comunicazione - il legislatore del 1990 abbia stabilito un divieto di concentrazioni meno rigoroso di quello vigente nel settore della stampa. Pertanto, l'art.15, comma quarto, della L.6 agosto 1990 n.223, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.21 Cost., nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva. Con la conseguenza che - ferma restando l'inadeguatezza del limite percentuale del 25 per cento delle reti complessivamente disponibili - il legislatore dovrà sollecitamente emanare una nuova disciplina conforme a Costituzione,

individuando i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le ipotesi normative possibili (ad esempio, ridurre il limite numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto, oppure ampliare, ove l'evoluzione tecnologica lo consenta, il numero delle reti complessivamente assentibili). - nel senso che il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo ("esterno") delle voci nel settore televisivo (così da garantire il diritto all'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero)".

Corte Costituzionale, sentenza n.826 del 7 giugno 1988

"Il concorso tra servizio televisivo pubblico ed emittenza privata in un sistema misto deve svolgersi senza confusione dei rispettivi ruoli. Compito specifico del servizio pubblico radiotelevisivo è di dar voce - attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata nelle sue diverse forme di espressione - a tutte, o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese, secondo i canoni di pluralismo interno. Ed ovviamente spetta al legislatore di provvedere a che il servizio pubblico disponga delle frequenze e delle fonti di finanziamento atte a consentirgli di assolvere i propri compiti. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva privata si tratta di comporre il diritto all'informazione dei cittadini e le altre esigenze di rilievo costituzionale in materia con le libertà assicurate alle imprese principalmente dall'art.21, oltre che dall'art.41 Cost., in ragione delle quali il pluralismo interno e l'apertura alle varie voci presenti nella società incontra sicuramente dei limiti. Di qui la necessità di garantire, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione. Ma a parte la diversità dei ruoli del servizio pubblico radiotelevisivo e dell'emittenza privata, il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una posizione dominante nel settore privato."

Corte Costituzionale, sentenza n.148 del 29 aprile 1981

"La diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche via etere su scala nazionale, quale servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, può essere riservata allo Stato in vista del fine di utilità generale costituito dalla necessità di evitare l'accentramento dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Tale necessità, peraltro, non emerge soltanto in relazione alla maggiore o minore disponibilità delle frequenze di trasmissione, ma attiene altresì alla natura del fenomeno delle radio teletrasmissioni visto nel contesto socio-economico in cui esso è destinato a svilupparsi."

Corte Costituzionale, sentenza n.202 del 3 giugno 1976

"La sussistenza per le radio teletrasmissioni locali via etere di una disponibilità di canali sufficienti a consentire la libertà d'iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli, fa venire meno l'unico motivo che, per tali trasmissioni, possa giustificare

quella grave compressione del fondamentale principio di libertà sancito dall'art.21 della Costituzione, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta, tanto più che non vi è alcun ragionevole motivo perché' siano consentite le radio teletrasmissioni private via cavo su base locale e non anche quelle via etere. Ciò non comporta che debba escludersi la legittimità costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, giacché' la diffusione sonora e televisiva su scala nazionale, rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. Né esclude che il legislatore possa subordinare ad apposita licenza che stabilisca le modalità d'esercizio concreto delle radio teletrasmissioni private via etere."

Corte Costituzionale, sentenza n.225 del 10 luglio 1974

"La riserva allo Stato dei servizi di televisione circolare a mezzo di onde radio elettriche, e il conseguente divieto di impiantare ed esercitare servizi del genere senza la prescritta concessione non sono, in via di principio, incompatibili con gli artt.21, 33, 41 e 43 Cost. atteso che: a) esiste una attuale limitatezza dei canali utilizzabili, talché' la televisione si caratterizza indubbiamente come una attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio di fatto; b) i servizi televisivi si collocano, pertanto, tra le categorie di imprese che si riferiscono a situazioni di monopolio, nel senso di cui all'art.43 Cost.; c) ricorrono altresì gli altri due requisiti voluti da detto articolo, e cioè l'attività di preminente interesse generale e le ragioni di utilità generale, idonee a giustificare l'avocazione in esclusiva dei servizi allo Stato; d) data la limitatezza di fatto della possibilità di utilizzazione del mezzo televisivo, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività ed imparzialità più favorevoli per superare le difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto dell'art.21 Cost., volto ad assicurare a tutti la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo.

La limitazione delle bande di trasmissione comporta che la liberalizzazione dei servizi radiotelevisivi si tradurrebbe in una effettiva riserva a pochi con violazione del principio di eguaglianza, nell'esercizio di un fondamentale diritto di libertà. Sicché' in definitiva il monopolio pubblico, in materia, deve essere considerato come necessario strumento di allargamento dell'area di effettiva manifestazione della pluralità delle voci presenti nella nostra società. Esso pertanto non è, in via di principio, incompatibile con l'art.21 Cost., a parte il rilievo che il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione. (cfr.: sent. n.105 del 1972)."

Corte Costituzionale, sentenza n.226 del 29 maggio 1974

"Per le reti locali di televisione via cavo, al contrario - non riscontrandosi pericoli d'insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche - mancano fini di utilità generale, i quali giustificano la loro riserva allo Stato, che potrà solo assoggettarne l'installazione, a tutela degli interessi generali, ad autorizzazione amministrativa.

Le ragioni che giustificano il monopolio statale della radiotelevisione via etere giustificano anche la riserva allo stato degli impianti via cavo che comprendano l'intero territorio nazionale o la massima parte di esso, i quali per il loro costo darebbero luogo all'insorgenza di situazioni monopolistiche o oligopolistiche. Tale riserva, però, deve essere accompagnata da una disciplina idonea a garantire la realizzazione dei fini in vista dei quali può essere consentito il monopolio statale della televisione via etere (sent. n.225/1974)“

Corte Costituzionale, sentenza n.59 del 13 luglio 1960

“Non contrasta con la libertà di diffusione del pensiero, garantita dall'art.21, primo comma, della Costituzione, la riserva allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libera iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio o di oligopolio. Rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte, dalla naturale limitatezza del mezzo, alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo. Pertanto, data l'attuale limitatezza di fatto dei canali utilizzabili per la diffusione radiotelevisiva - limitatezza che, in regime di libera iniziativa, determinerebbe necessariamente il monopolio od oligopolio privato del relativo servizio -la riserva di questo allo Stato, e la conseguente esclusione della possibilità, per chi non ne abbia ottenuto concessione dallo Stato, di impiantare ed esercitare servizi del genere (artt.1 e 168 n.5 Codice postale: R.D. 27 febbraio 1936, n.645) non sono incompatibili con l'art.21, primo comma, della Costituzione.”

Osservazioni

1. La PdL *de qua* rientra tra le competenze legislative della Regione, alla stregua della previsione costituzionale;
2. Si evidenzia che la proposta normativa non indica gli elementi idonei a comprovare l'invarianza finanziaria. Pertanto, si suggerisce la proposizione di un emendamento che scorpori l'invarianza finanziaria dalle finalità contenute dall'art.2, per cui, l'art.3 sarà rubricato "*invarianza finanziaria*" e l'art.4 disciplinerà l'entrata in vigore della norma. Infine, in ordine al citato art.2, si rappresenta che l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri è da riferirsi alla finanza regionale, e non a quella pubblica, che è di competenza statale.

Così come osservato anche dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 1 giugno 2021 – Sezione delle Autonomie – "*Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali*", le clausole di invarianza della spesa "*devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicative*" ed eventualmente corredate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art.13 del Regolamento regionale della Campania 7 giugno 2018, n.5 e dell'art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37, in linea con la normativa di finanza statale dettata dall'art.21, co.5 e ss., della L. n.196/2009 e *ss.mm.ii.*

Lo stesso art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37 prevede che, le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari, siano corredate da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l'attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale, bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l'invarianza finanziaria.

Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una *regula iuris* sulla quale si è ormai consolidato in maniera granitica l'orientamento giurisprudenziale in materia: il "*canonizzato*" principio della copertura finanziaria "*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*". A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce.

Sulla base di questo precetto, l'operazione di copertura finanziaria, pertanto, deve avvenire sulla scorta dei seguenti (alcuni) criteri, affermati più volte dalla Corte:

- a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una *<esplicita indicazione>* del relativo mezzo di copertura (sent. n.26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze n.386 e 213 del 2008, n.359 del 2007);
- b) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a *"criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"* (ex multis, sentenze n.192 del 2012, n.106 e n.68 del 2011, n.141 e n.100 del 2010);
- c) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sent. n.26 del 2013);
- d) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura dato che *"non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa"* (sentenze n.18 del 2013, n.115 del 2012);
- e) l'onere e la copertura devono essere contestuali (cd. Principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art.81 Cost.); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e non può essere demandata –per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio- agli organi di gestione in sede diversa ed in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art.81 Cost. (sentenza n.192 del 2012);
- f) divieto dell'utilizzo e contabilizzazione di un avanzo di amministrazione *"presunto"*, non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenze n.70 e n.192 del 2012);
- g) l'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art.81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio (sentenze n.147/2018, n.272/2011 e n.115/2012);
- h) la spesa per i taluni servizi (diritti) obbligatori (diritto all'istruzione del disabile) non può essere *<coperta>* (e compresa) solo *"nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio"*, in quanto legittimerebbe una decisione arbitraria dell'Ente di coprire in modo discontinuo i

costi del servizio (diritto), precludendo ad assicurare l'effettività del medesimo diritto (sent. n.275/2016);

i) nell'ordinamento contabile non esiste un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, essendo sempre possibile una volta venuto meno il titolo di una determinata spesa, procedere ad un diverso impiego delle relative disponibilità con variazioni di bilancio, ovvero, sempre con legge regionale, intervenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in seguito al venir meno del relativo capitolo di bilancio (sent. n.108/2014);

l) la quantificazione della spesa se mancante, insufficiente o inesatta, si risolve in difetto di copertura finanziaria, perché questa è effettiva e conforme all'art.81, solo quando è commisurata ad una corretta definizione nel suo ammontare (sent. n.386/2008).

f.to

Il Funzionario titolare di P.O.
Salvatore Longobardi

Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Conforti

C.P.